

- a - che non vi e' certezza sulla diagnosi di mesotelioma, per incompletezza degli esami immunostochimici;
- b - che l'esposizione cumulativa negli anni '50-'60 e' da considerarsi idonea e sufficiente al determinismo del mesotelioma diagnosticato nel 1997;
- c - in ogni caso la datazione dell'insorgenza biologica risale al 1977.

Ritiene il Tribunale che, anche con riferimento al lavoratore [REDACTED], sia provata l'esposizione ad amianto nel periodo oggetto di contestazione, alla luce delle indicazioni fornite dall'isp. [REDACTED].

D'altra parte, gli esiti dell'attivita' di bonifica su cui si e' riferito al par. 5.1.3 comprovano che le tubazioni di condotta del vapore, presenti nel locale ove operava [REDACTED], erano coibentate da malta cementizia con presenza di crisotilo e grunerite d'amianto (amosite).

La diagnosi di mesotelioma deve ritenersi certa, tenuto conto che:

- secondo i criteri seguiti dal ReNaM il caso in questione rientra tra i casi di mesotelioma maligno certo sottoclasse 1.2 (indagine microscopica con quadro morfologico caratteristico; immunostochimica con quadro non definitivo; diagnostica per immagini);
- l'esame immunostochimico, benché incompleto, poiché all'epoca la diagnosi veniva formulata sulla base di due soli marcatori anziché quattro, e' comunque coerente con la diagnosi di mesotelioma (v. supplemento CT [REDACTED] dep. ud. 15-3-2013).

Quanto al nesso causale tra esposizione e mesotelioma, alla rilevanza delle singole esposizioni ed alla durata della latenza propriamente detta, devono intendersi qui richiamate le considerazioni svolte ai par. 7.2 e 7.3, che portano a disattendere il giudizio espresso dal consulente dell'imputato [REDACTED].

Ne consegue che in ordine all'omicidio colposo ai danni di [REDACTED] va affermata la responsabilita' di:

- [REDACTED], in qualita' di membro del cda di [REDACTED] da 1-1-1978 al 30-8-81, amministratore di [REDACTED] dall'11-2-82 al 30-5-82 (con riferimento al periodo di esposizione che va da 19 a 16 anni prima rispetto alla diagnosi);
- [REDACTED], in qualita' di amministratore di [REDACTED] dal 1-9-1981 all'11-2-82 (con riferimento al periodo di esposizione che precede la diagnosi di oltre 15 anni);

██████████¹⁴
██████████, nato il 30 aprile 1933, fumatore (11-20 sigarette al giorno), dal 1951 al 1959 lavora come manovale presso imprese edili in Sicilia e poi a ██████████; nel marzo '59 viene assunto presso ██████████ ove rimane, con mansioni di fonditore, sino al luglio 1985 (e non fino al 30-6-1987 come indicato in imputazione), dal 1-6-1982 alle dipendenze di ██████████.

Nel corso dell'esame dibattimentale il lavoratore ha così descritto l'attività svolta: *"il mio lavoro era responsabile del forno... i forni erano tutti uguali, a volte quando arrivavo il forno era pieno, tutto ultimato, si aspettava che si fondeva, io andavo, giravo a levarlo ogni quindici minuti.... A mille e seicento gradi si colava. Dopo colato io avevo la responsabilità di fare la riparazione del forno.La riparazione faceva, noi chiamiamo dolomite, ma chiamiamola come la ghiaia, si facevano dei tagli, si chiudeva con la pala e seguiva a coprire, a coprire questi tagli che faceva l'acciaio..... La chiamavamo noi dolomite, ma poi, per farle capire cosa è, come la ghiaia. Poi si prendeva una bacchetta circa cinque metri con una plancia, noi la chiamavamo plancia per pulire il letame che si faceva, si buttava la dolomite e si copriva.....(ndr questo tipo di lavoro creava polvere) Sì, sì, abbastanza ... non c'erano impianti di aspirazione...(ndr questo) fino al 1985... (ndr le mascherine) non si poteva tenerle, perché era di gomma... non si respirava.... l'amianto lo usavamo noi...quando un forno cominciava a caricare, che la caricatrice buttava le casse dentro..qualche mattone andava giù' e allora si prendeva questo foglio di amianto, circa un metro quadrato, ci si faceva un buco con un gancio, un filo di ferro per poter coprire...sembrava un cartone, era di amianto ... poteva andare avanti per 15-20 giorni, si usava per tamponare queste fessure...(trascr. ud. 2 pp. 41 e ss.).*

██████████ utilizzava grembiule e guanti in amianto; quando si puliva il forno poteva accadere che i guanti si bucassero (trascr. ud. cit. p. 53 *"il dito veniva fuori, allora andavo al magazzino e me lo cambiavo"*).

L'esposizione ad amianto trova conferma nel referto redatto in data 14-2-07 dal dott. ██████████, consulente del Patronato ██████████ (fald. Fatture, sottofasc. 5, ff. 782 e ss.), ove, con riferimento alle mansioni svolte dal ██████████, si segnala esposizione ad asbesto di massima entità

¹⁴ v. cons. ██████████ dep. 18-6-07; esame ██████████ trascr. ud. 5 p. 23; esame ██████████ trascr. ud. 3 p. 132; esame ██████████ trascr. ud. 5 p. 23

(l'entità dell'esposizione viene indicata +++ , che è il valore massimo della scala utilizzabile; v. f. 787 e nota 4 f. 788).

In esito alla consulenza disposta dal Pm nel 2007, [REDACTED] è risultato affetto da broncopneumopatia cronico ostruttiva di grado severo e da probabile pleuropatia benigna da asbesto (cons. [REDACTED] dep. 18-6-07 p. 34; trascr. ud. 5 p.).

La diagnosi si fonda sulla spirometria eseguita il 6-12-2006 che evidenzia "*severo deficit della ventilazione di tipo ostruttivo*" e sulla TAC del torace datata 9-1-2007 da cui risultano "*placche pleuriche parzialmente calcificate*" (v. fald. Fatture, sottofasc. 5)

Il dott. [REDACTED] segnala che nelle radiografie del torace eseguite dal'83 all'86, di cui egli ha preso visione, v'è riscontro di placche pleuriche basali.

Spiega il consulente del PM che le placche pleuriche circoscritte, in passato, costituivano un indicatore di esposizione, mentre negli ultimi dieci o quindici anni si è rivalutato l'aspetto della pleuropatia non maligna da asbesto come patologia vera e propria, trattandosi di alterazione anatomica, benché non determinante una compromissione funzionale dell'organo (v. esame [REDACTED], trascr. ud. 5, p. 6).

La broncopneumopatia cronica ostruttiva è una malattia respiratoria cronica, definita dall'esistenza di un'ostruzione permanente e persistente del flusso aereo a livello bronchiale; trattasi di patologia a genesi multifattoriale: il fumo di sigaretta sembra essere la causa principale; alcuni agenti inquinanti presenti in ambienti di lavoro ed alcune lavorazioni sono cause note di broncoirritazione cronica.

Dalle consulenze disposte dal Pm si apprende che i lavoratori di fonderia sono affetti da sintomi di bronchite cronica – che recenti orientamenti considerano come stadio iniziale di BPCO - più frequentemente; i lavoratori esposti a più alti livelli di polverosità sono a più alto rischio di bronchite cronica; molti studi dimostrano altresì che i lavoratori di fonderia hanno un FEV1 (massimo volume espirato in un secondo) più basso e un più rapido declino, e cioè sia nei fumatori che nei non fumatori (v. cons. dott. [REDACTED] dep. 8-10-07).

Il consulente del Pm conclude dunque che la malattia è stata causata da esposizione lavorativa in concorso col fumo di sigaretta, con ruolo verosimilmente preponderante del fumo di sigaretta (v. esame [REDACTED], trascr. ud. 5, p. 23; nel corso dell'esame dibattimentale il dott. [REDACTED] ha corretto il giudizio espresso in sede di consulenza, laddove

afferitava "in assenza di informazioni sul fumo di sigaretta, si puo' affermare...che la malattia e' stata causata o concausata da esposizione presso la ditta in causa").

A fronte di tale giudizio, fondato sull'accertata esposizione del lavoratore ad amianto ed agenti broncoirritanti e sulla specificita' della patologia pleurica, direttamente riconducibile ad esposizione ad amianto, i rilievi formulati dai consulenti degli imputati non paiono decisivi.

Il dott. [REDACTED], consulente dell'imputato [REDACTED], evidenzia che le placche pleuriche, gia' presenti nel 1983, debbono attribuirsi ad esposizioni antecedenti al 1980, tenuto conto della lenta evoluzione della patologia; sostiene inoltre che la BPCO e' attribuibile esclusivamente all'abitudine tabagica, anche in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso tra la cessazione dell'attivita' lavorativa e la prima diagnosi clinica.

Il prof. [REDACTED] contesta il giudizio del dott. [REDACTED], osservando che (cons. [REDACTED], p. 49 e ss.):

- non vi è alcuna evidenza di una significativa esposizione del paziente, quanto meno nel periodo di interesse processuale a polveri o broncoirritanti in grado di causare una BPCO;
- vi è evidenza di precedenti esposizioni professionali a fattori in grado di causare BPCO (edilizia);
- vi è evidenza di una inveterata abitudine al fumo di sigaretta, di per sé in grado di giustificare la patologia riscontrata.
- Orbene, per quanto concerne le placche pleuriche, l'affermazione secondo cui esse sarebbero insorte in epoca antecedente al 1980 e' affermazione apodittica, non suffragata da alcun dato oggettivo (in ogni caso si rammenta che [REDACTED] e' chiamato a rispondere a far tempo dal gennaio 1978).

Il dato relativo al tempo trascorso tra la cessazione dell'attivita' lavorativa e la manifestazione della malattia non puo' ritenersi significativo, se si considera che il consulente degli imputati [REDACTED] e [REDACTED] individua quale concausa della BPCO addirittura l'attivita' edilizia svolta da [REDACTED] negli anni '50.

Per cio' che riguarda infine le osservazioni del prof. [REDACTED], si rileva che l'esposizione a polveri broncoirritanti risulta provata alla luce delle deposizioni testimoniali in atti (v. retro par. 5.2.1 e 6.1); d'altra parte lo stesso prof. [REDACTED] a pag. 49 della propria relazione conviene su una "potenziale esposizione" sia pure stimata "di bassa entita'".

L'incidenza causale dell'esposizione rispetto alla BPCO in soggetto fumatore deve ritenersi accertata sulla base degli studi menzionati dai consulenti del Pm – la cui attendibilità non è stata contestata dal prof. ██████ – dai quali emerge che i lavoratori esposti, indipendentemente dalle abitudini tabagiche, presentano una riduzione del FEV1 (massimo volume espirato in un secondo).

In ordine alle lesioni riscontrate in capo a ██████, va dunque affermata la penale responsabilità di:

- ██████, in qualità di amministratore di ██████ dal 1-9-1981 all'11-2-82;
- ██████, in qualità di membro del cda di ██████ da 1-1-1978 al 30-8-81, amministratore di ██████ dall'11-2-82 al 30-5-82 e amministratore delegato di ██████ dal 1-6-82 al 30-9-82;
- ██████, amministratore di ██████ dal 30-9-82 al 21-6-84;
- ██████, amministratore di ██████ dal 21-6-84, ancora in carica al momento della cessazione del rapporto di lavoro di ██████. Peraltro, con riferimento a ██████ l'affermazione di responsabilità va limitata alle lesioni correlate alla BPCO, non essendovi prova di un aggravamento delle placche pleuriche già riscontrate nel 1983.

██████████¹⁵

██████████, nato il 25-9-1935, fumatore (10 sigarette al giorno fino al 1995), dal '60 al '72 svolge attività di muratore; nel gennaio '73 viene assunto in ██████; il curriculum lavorativo risultante dal questionario redatto da ██████ il 23-4-07, riportato nella cons. ██████-██████████ dep. 4-4-09, è il seguente:

- dal 23-1-1976 al 30-11-1976 ██████ svolge mansioni di addetto al montaggio balestre per carri presso il reparto molle;
- dal 1-12-1976 al 31-3-1978 svolge mansioni di addetto alla conduzione del carroponete presso reparto Nastri Inox – larghi nastri – laminazione a freddo;
- dall'1-4-1978 al 31-10-1978 è addetto alla linea di decapaggio presso il medesimo reparto (il prodotto, uscito dai forni, viene trascinato sui rulli di amianto al decapaggio; ad inizio turno gli operatori puliscono i rulli);
- dall'1-4-1978 al 31-5-1982 è addetto alla saldatrice linea 2;

¹⁵ v. cons. ██████ dep. 4-4-09; esame ██████ trascr. ud. 3 p. 133; esame ██████ trascr. ud. 5 p.23

- il 1-6-82 viene trasferito presso [redacted] ove rimane sino al 30-11-1985 (v. E.C. previdenziale dep. dal teste [redacted] all'ud. 14-1-13)

La consulenza del dott. [redacted], tenuto conto dell'accertato utilizzo di amianto e di manufatti contenenti amianto presso lo stabilimento [redacted], conclude nel senso dell'esposizione di [redacted] a silice ed amianto (esposizione indiretta/ambientale) per tutto il periodo dell'attività lavorativa svolta presso lo stabilimento di corso [redacted].

Tale conclusione trova conferma nelle dichiarazioni rese da [redacted] nel corso del dibattimento già riportate al par. 5.1.1 *"si usava l'amianto...c'erano dei rotoli di amianto grossi...che giravano dopo il forno e noi avevamo l'incarico con la spazzola di pulire i rotoli per non sporcare i nastri che passavano sopra.... aspiratore non ne avevamo proprio (trascr. ud. 2, pp. 30-31)... (ndr silice, silicio) si usava nella macchina che si chiamava pallinatrice...aspirazioni non ce n'era, c'era solo da fare in fretta velare le palline e mettertele nella macchina per la polvere che c'era, che c'era la nebbia, non si vedeva niente...(ndr la pulizia) facevamo noi, tutto noi facevamo...(ndr usavamo) le scope, quelle larghe così"* (trascr. ud. 2 p. 13, 36).

Dalla documentazione medica gli atti (v. fald. "Cartelle Lavoratori", fasc. [redacted]) risulta che:

- il 5 marzo 1997 in esito a visita pneumologica, nel corso della quale [redacted] lamenta tosse, senso di bruciore sternale da circa due anni, si formula diagnosi di "bronchite cronica senza attuali segni di deficit funzionali";
- nel referto parere del medico del lavoro datato 21 giugno '07 si segnala che l'esame radiologico del torace presenta segni di interstiziopatia polmonare con BPCO da bronchite cronica;
- in esito a spirometria effettuata nel settembre '07 si referta "discreta compromissione di tipo ostruttivo con possibile componente restrittiva".

I consulenti del PM, esaminata la storia clinica e lavorativa, concludono come segue (cons. [redacted] dep. 8-10-07; v. anche trascr. ud. 5 p. 23 e ss.):

- [redacted] e' affetto da BPCO sulla base del quadro funzionale, peraltro non tipico secondo i criteri attualmente raccomandati, tuttavia vi e' diffuso consenso che alcuni quadri ostruttivi si manifestano con "trapping aereo" (intrappolamento aereo) prevalente sull'ostruzione delle vie periferiche;
- la patologia e' di entita' moderata;

- [redacted] e' stato esposto a fumo di sigaretta per 42 anni (circa dieci sigarette al giorno fino al 1995, quando ha smesso di fumare), noto come il principale agente eziologico di BPCO;
- la BPCO e' stata con alto grado di probabilita' logica causata dall'esposizione a fumo di sigaretta, con il concorso dell'esposizione a fumi e polveri broncoirritanti nell'ambiente di lavoro della ditta [redacted];
- l'ambiente di lavoro ha avuto con alto grado di probabilita' un effetto almeno "additivo";
- non e' confermata la diagnosi di pneumoconiosi.

Secondo il giudizio espresso dal consulente dell'imputato [redacted] prof. [redacted] (v. consulenza prof. [redacted] pagg. 39 e ss.), la diagnosi di BPCO non e' dimostrata con la dovuta evidenza scientifica, in quanto:

- il rapporto FEV1/FVC, che rappresenta il cardine delle valutazioni diagnostiche, cliniche e terapeutiche della BPCO, nel caso di specie non risulta diminuito;
- il quadro e' quello tipico di una compromissione funzionale di tipo restrittivo o quantomeno ad essa assimilabile;
- l'affermazione del dott. [redacted] relativa al "trapping aereo" rilevabile in alcuni quadri ostruttivi, sebbene non destituita di fondamento, non corrisponde a consolidata legge di copertura scientifica;
- le alterazioni respiratorie presentate dal [redacted] sono pacificamente ascrivibili all'obesita' da cui e' affetto.

Tali rilievi non paiono risolutivi, ove si consideri che la diagnosi del dott. [redacted] pneumologo di indubbia esperienza come affermato dallo stesso prof. [redacted], risulta confermata dal referto della dott. [redacted] laddove si da' atto di BPCO con possibile componente restrittiva.

Il consulente dell'imputato [redacted] non contesta la diagnosi di BPCO ma attribuisce la patologia esclusivamente all'abitudine tabagica di lunga durata (v. cons. dott. [redacted] p. 9); a sostegno di tale affermazione si evidenzia:

- la breve durata di esposizione a broncoirritanti (dal 1978 all'82);
- il periodo intercorso tra il termine dell'attivita' lavorativa (1985) e la prima diagnosi clinica (bronchite cronica senza alterazioni funzionali) avvenuta nel 1997;
- la comparsa delle alterazioni della funzionalita' respiratoria soltanto nel 2005 ovvero dopo vent'anni dalla cessazione dell'attivita' lavorativa.

Peraltro dalla consulenza del dott. [REDACTED] si apprende che la BPCO e' patologia che si sviluppa lentamente negli anni (v. cons. cit. p. 9), sicche' il tempo intercorrente tra la cessazione dell'attivita' lavorativa e la manifestazione delle alterazioni respiratorie e' dato scarsamente significativo al fine di escludere l'incidenza causale dell'esposizione professionale.

E di cio' e' conferma nella relazione del dott. [REDACTED], laddove, con riferimento al lavoratore [REDACTED], si indica quale concausa della BPCO l'attivita' svolta nel settore edilizio negli anni 1950, cosi' implicitamente confermando l'irrelevanza dell'intervallo di tempo trascorso tra l'esposizione e la manifestazione della malattia.

In ordine alle lesioni riscontrate nei confronti di [REDACTED] rispondono:

- [REDACTED] in qualita' di amministratore di [REDACTED] dal 1-9-1981 all'11-2-82;
- [REDACTED], in qualita' di membro del cda di [REDACTED] da 1-1-1978 al 30-8-81, amministratore di [REDACTED] dall'11-2-82 al 30-5-82 e amministratore delegato di [REDACTED] dal 1-6-82 al 30-9-82;
- [REDACTED], amministratore di [REDACTED] dal 30-9-82 al 21-6-84.

11 - Il trattamento sanzionatorio

[REDACTED] risponde dei reati sub a, b, c, d, e, f, h, m, n, q, o, s

Sono concedibili le attenuanti generiche, tenuto conto del fatto che per la maggior parte del periodo oggetto di contestazione [REDACTED] rivestiva la carica di membro del cda e non quella di amministratore delegato.

Le attenuanti vanno valutate equivalenti rispetto all'aggravante contestata, considerata l'intensa caratterizzazione che detta aggravante conferisce ai fatti di causa.

Ne', d'altra parte, sono emersi in favore dell'imputato ulteriori elementi decisivi di segno positivo tali far ritenere soccombente l'aggravante ad effetto speciale.

Il comportamento processuale assunto dall'imputato non puo' certamente definirsi collaborativo, se si considera che nel corso dell'esame, alla domanda "di queste società di cui lei ha parlato, e quindi, società nuove a cui furono conferiti i rami d'azienda (ndr il riferimento e' a [REDACTED]), lei fu nominato amministratore delegato di una o più di una di queste?" (trascr. ud. 7, p. 32), [REDACTED] ha risposto "certamente, amministratore unico della [REDACTED]", e,

richiesto di chiarire se fosse "rimasto amministratore di questa società e non delle altre", ha affermato "ora non ricordo delle altre" (ibidem, p. 61), tacendo sulla carica di amministratore delegato assunta in [REDACTED], che, per errore, era stata omessa nell'originaria imputazione.

Quanto al risarcimento del danno nei confronti delle persone offese, effettuato nel corso del dibattimento ad opera di società del gruppo [REDACTED] (cio' emerge dalla memoria depositata dai difensori di [REDACTED] e di [REDACTED] all'udienza del [REDACTED]), trattasi di risarcimento effettuato da terzi, privo di rilievo al fine della valutazione della posizione dell'imputato; ne' l'imputato ha mostrato di voler "far proprio" detto risarcimento.

Valutati i criteri di cui all'art. 133 cp, considerato l'arco di tempo entro il quale si e' protratta la condotta colposa, si stima equa la pena di anni 3 mesi 6 di reclusione (pena base anni 1 mesi 2 di reclusione con riferimento all'omicidio colposo ai danni di [REDACTED], ritenuto violazione piu' grave in considerazione della durata dell'esposizione, delle mansioni svolte dal lavoratore e dell'eta' - 50 anni - in cui si manifestò la malattia che porto 'al decosso nell'arco di un anno; aumentata di 3 mesi per ognuno degli altri nove lavoratori deceduti e di gg. 15 per ciascuno dei due lavoratori vittime di lesioni).

[REDACTED] risponde dei reati sub a, b, c, e, f, h, i, m, n, q, o, s.

Sono concedibili le attenuanti generiche, tenuto conto del comportamento processuale e della vita anteatta.

Dette attenuanti vanno valutate equivalenti rispetto alle aggravanti, per le considerazioni gia' svolte trattando la posizione di [REDACTED].

Valutati i criteri di cui all'art. 133 cp, considerati, da un lato la durata della carica (circostrita a 6 mesi per tutti i casi, eccettuato [REDACTED]), dall'altro il maggior il grado della colpa in ragione della qualifica professionale, si stima equa la pena di anni 2 mesi 10 gg. 20 di reclusione (pena base anni 1 mesi 4 di recl. con riferimento al lavoratore [REDACTED], aumentata di mesi 2 per ciascuno degli altri nove lavoratori deceduti e di gg. 10 per ciascuno dei due lavoratori vittime di lesioni).

[REDACTED] risponde dei reati sub b, n, q.

Sono concedibili le attenuanti generiche equivalenti rispetto all'aggravante, in ragione della vita anteatta (sul giudizio di equivalenza valgono le considerazioni gia' svolte trattando i coimputati).

Valutati i criteri di cui all'art. 133 cp, tenuto conto dell'intensita' del grado della colpa, poiche' la condotta si colloca in epoca piu' recente ovvero in epoca in cui erano piu' che consolidate le conoscenze sulla cancerogenicita' dell'amianto, si stima equa la pena di anni 1 mesi 8 gg. 15 di reclusione (pena base anni 1 mesi 5, aumentata di mesi 3 per il secondo lavoratore deceduto e di gg. 15 per le lesioni ai danni di [REDACTED]).

[REDACTED] risponde dei reati sub b, n, q, s.

Anche in favore di [REDACTED] sono concedibili le attenuanti generiche, equivalenti rispetto all'aggravante, in ragione della vita anteatta.

Valutati i criteri di cui all'art. 133 cp, tenuto conto dell'intensita' del grado della colpa per le ragioni gia' indicate, trattando la posizione di [REDACTED], si stima equa la pena di anni 1 mesi 9 di reclusione (pena base anni 1 mesi 5 di recl., aumentata di mesi 3 per il secondo lavoratore deceduto e di gg. 15 per ciascuno dei due lavoratori vittime di lesioni).

Segue di diritto la condanna di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] al pagamento delle spese del procedimento.

Quanto agli imputati [REDACTED] e [REDACTED] tenuto conto dell'assenza di precedenti penali, ricorrono i presupposti che giustificano la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato penale.

12 - Le statuizioni civili

12.1) All'affermazione di penale responsabilita' segue la condanna degli imputati al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili costituite [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], danni la cui liquidazione, in assenza di elementi certi di valutazione, viene demandata al giudice civile.

12.1.1) Secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte, gli enti sono legittimati a costituirsi parte civile "non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui gli stessi vantino un diritto patrimoniale, ma più in generale quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo, come avviene nel caso in cui offeso sia l'interesse perseguito da un'associazione in riferimento ad una situazione

storicamente circostanziata, assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, con l'effetto che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione della personalità o identità del sodalizio (Cass. sez. III, 38290/07, Abdoulaye).

Più in generale il danno ingiusto risarcibile deve essere inteso come quello cagionato "non iure", cioè provocato in assenza di una causa giustificativa, che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento, a prescindere dalla sua qualificazione formale, ed, in particolare senza che assuma rilievo la qualificazione dello stesso in termini di diritto soggettivo (cfr. Cass. sez. IV, 22558/10).

In particolare per quanto attiene al danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), alla luce dell'art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (Enti), non può più essere identificato, secondo la tradizionale restrittiva lettura dell'art. 2059, in relazione all'art. 185 c.p., soltanto con il danno morale soggettivo, sicché, nell'ambito del danno non patrimoniale rientra, oltre al danno morale subiettivo nei casi previsti dalla legge (la sofferenza contingente ed il turbamento dell'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), anche ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica (Cass. civ. sez. II, 9861/07).

E tale lesione deve essere riconosciuta come possibile anche in danno delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi, pregiudizio non patrimoniale, che non coincide con la "pecunia doloris" (danno morale), bensì ricomprende qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento ma di riparazione" (così, tra le più recenti, Cass. 38991/10).

In particolare con riferimento ad enti che hanno come oggetto della loro attività la tutela dei lavoratori, anche sotto il profilo della dignità e della salute, la Corte sottolinea che "ogni condotta del datore di lavoro idonea a ledere la salute dei lavoratori, soprattutto nei casi in cui ciò si verifica in modo reiterato (es. pluralità di decessi) e in conseguenza di condotte riconducibili a sistematiche e radicate violazioni delle norme di sicurezza e di igiene sul lavoro, determina, un danno diretto all'Ente. Esso può essere sia economico, per le eventuali diminuzioni patrimoniali conseguenti alla riduzione delle adesioni dei lavoratori per il venir meno della fiducia nella capacità rappresentativa

dell'istituzione; sia danno non patrimoniale per la lesione dell'interesse statutariamente perseguito dall'ente a garantire la salute dei lavoratori nell'ambiente di lavoro, presidiato costituzionalmente dagli artt. 2 e 32 Cost." (Cass. 38991/10 cit.) .

Cio' premesso, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, come gia' rilevato da questo giudice nell'ordinanza pronunciata in data 4-6-12, secondo la giurisprudenza costante della la Corte di Cassazione, e' ammissibile la costituzione di parte civile nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose con violazione della normativa antinfortunistica, poiche' il sindacato annovera tra le proprie finalita' la tutela delle condizioni di lavoro con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro ed alla prevenzione delle malattie professionali, come sancito dall'art. 9 dello Statuto dei Lavoratori (v. Cass. 22558/10).

Tenuto conto delle connotazioni dei fatti per cui si procede, con riferimento in particolare alla sistematica violazione delle norme poste a tutela della salute dei lavoratori, da cui e' derivata la morte piu' persone, non vi e' dubbio circa la sussistenza, a carico delle organizzazioni sindacali, di un danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla tutela del patrimonio morale e al perseguimento dello scopo statutario, dalla diminuzione di prestigio e dal discredito nei confronti degli iscritti e dei terzi, dalla frustrazione morale degli associati, dalla perdita della capacita' di aggregazione.

Si ritiene, pertanto, che debba essere disposto in favore di [redacted] e [redacted] il pagamento di una provvisionale, pari a € 15.000 per ciascuna parte civile.

Ad identiche considerazioni deve pervenirsi con riferimento a [redacted] e [redacted].

Quanto a [redacted] - [redacted] per la Salute, emerge dallo statuto che l'attenzione alla salute nei luoghi di lavoro ed all'ambiente di lavoro rappresenta finalita' specifica dell'agire dell'associazione.

All'art. 3 dello statuto si legge infatti:

"L'Associazione.. persegue i seguenti scopi:

a) la promozione e la tutela della salute in ogni ambito di lavoro, sociale e di vita, nonché la promozione e la tutela dei beni. . . ambientali, . . . dell'ambiente salubre...;... tutela questi diritti costituzionalmente garantiti a ogni cittadina e a ogni cittadino, con particolare riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori,.. . opponendosi ogni qualvolta questi diritti siano lesi e, in primis, il diritto alla salute (ex art. 32 Costituzione) e il

diritto all'ambiente (ex art. 9 Costituzione), con azioni concrete attraverso la promozione di iniziative sociali, culturali, politiche, nonché con il ricorso all'Autorità Giudiziaria ogni volta che tali diritti siano violati;

b) la promozione della prevenzione da ogni agente di pericolo/rischio. . . in ogni ambiente di lavoro e di vita, anche attraverso iniziative di informazione e formazione a ciò finalizzate”.

La documentazione prodotta dalla parte civile dà conto di una costante iniziativa culturale e di informazione svolta, da epoca risalente, dall'associazione [REDACTED] sui temi della sicurezza del lavoro, intesa quale assenza di pericoli per l'integrità fisica e la salute dei lavoratori, compresi quelli derivanti dall'uso dell'amianto, e costituisce ulteriore conferma della sussistenza dei requisiti (specificità delle finalità statutarie quanto al perseguimento dei beni giuridici che si assumono lesi dai reati per cui si procede; rilievo nazionale dell'associazione, quale riflesso della sua rappresentatività, ampiezza ed effettività della sua operatività) che la giurisprudenza ha individuato quali necessari presupposti della legittimazione ad agire civilmente nel processo penale in capo alle associazioni finalizzate alla realizzazione di interessi collettivi.

D'altra parte, la legittimazione ad agire di [REDACTED] e' stata riconosciuta dalla Suprema Corte proprio nell'ambito di procedimento riguardante lavoratori dipendenti di uno stabilimento piemontese deceduti per patologie asbesto-correlate (v. Cass. 38991/10, ric. [REDACTED] riguardante omicidi colposi ai danni dei lavoratori operanti presso lo stabilimento [REDACTED]).

Sottolinea la Corte che [REDACTED] fa ingresso nel procedimento, agendo iure proprio in qualità di soggetto danneggiato dal reato e che e' ravvisabile un danno diretto all'ente derivante condotta del datore di lavoro idonea a ledere la salute dei lavoratori, essendo la tutela dei lavoratori, anche sotto il profilo della dignità e della salute [REDACTED] l'ha evidenziato nella stessa ragione sociale), la finalità perseguita dall'ente medesimo.

Quanto all' [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ([REDACTED]), trattasi di associazione costituita nel gennaio 2006 "per rinnovare ed attualizzare" l'originaria [REDACTED] [REDACTED] ([REDACTED]) nata nel 1989 a [REDACTED], che persegue, tra gli scopi principali, "l'abolizione dell'amianto e degli altri agenti tossici nocivi cancerogeni..il sostegno ai lavoratori ed ai cittadini esposti ed ex esposti